

**ORDINE DEL GIORNO  
N. 524**

**TASSA AUTOMOBILISTICA SU AUTO E  
MOTO D'EPOCA E STORICHE**

*Presentato dai Consiglieri regionali:*

*GANCIA GIANNA (prima firmataria), BENVENUTO ALESSANDRO  
MANUEL*

*Protocollo CR n. 39072*

*Presentato in data 05/11/2015*

*Handwritten signatures and initials*

17:04 05 Nov 15 A0100B 002082

Consiglio Regionale del Piemonte



A00039072/A0100B-04 06/11/15 CR

CC 02.18-02/527/2015/Y

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

**ORDINE DEL GIORNO N. 524**  
*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

trattazione in Aula




trattazione in Commissione



**OGGETTO: Tassa automobilistica su auto e moto d'epoca e storiche.**

**PREMESSO CHE**

- la Legge 190/2014 abroga di fatto i commi 2 e 3 dell'articolo 63 della Legge 342/2000, la quale stabiliva che l'esenzione dal pagamento del bollo sulle auto storiche fosse a decorrere dal compimento del ventesimo anno di età di un'autovettura dal momento dell'immatricolazione;
- la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze 4/DF dello scorso 1 aprile ha stabilito la reintroduzione della tassa automobilistica sulle auto con più di 20 anni;
- la Regione Lombardia, come affermato dall'Assessore all'Economia, alla Crescita e Semplificazione Massimo Garavaglia, ha mantenuto l'esenzione per le auto storiche: sono esenti quelle ultraventennali e ultratrentennali i cui proprietari siano in possesso del Certificato di Rilevanza Storica o di equipollenti certificazioni, precedenti al marzo 2010, rilasciate dai club riconosciuti dalla Regione stessa, in quanto in attività da almeno 10 anni. Per tutti i veicoli iscritti nei "Registri Storici" è prevista l'esenzione da ogni tipo di pagamento indipendentemente dalla loro età; le auto e le moto ultratrentennali, non in possesso del certificato di storicità, devono pagare, qualora circolino su pubblica strada, una tassa di 20 Euro per le motociclette e di 30 Euro per le automobili;
- l'articolo 2 della Legge regionale Veneto 27 aprile 2015 n. 6 prevede che, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla costruzione, si applica l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ordinaria nei confronti di veicoli e motoveicoli muniti di apposito certificato di interesse storico - collezionistico, rilasciato da Automobclub Storico Italiano (ASI). I mezzi suddetti, in caso di utilizzazione su pubblica strada, sono assoggettati ad una tassa di circolazione forfettaria annua di Euro 28,40 per gli autoveicoli e di Euro 11,36 per i motoveicoli. Per i veicoli per i quali siano decorsi almeno trent'anni



**CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL PIEMONTE**

dalla costruzione rimane in vigore l'articolo 63 della L. 342/2000, che prevede l'esenzione dalla tassa automobilistica di proprietà e l'assoggettamento, solo in caso di circolazione, ad un diritto fisso pari agli importi citati in precedenza;

#### **CONSIDERATO CHE**

- tutelare i mezzi d'epoca significa salvaguardare un patrimonio storico e culturale, ma soprattutto un indotto costituito da meccanici, piccoli riparatori, carrozzieri, distributori di benzina e ricambisti piemontesi, che già risentono per le condizioni economiche generali di un sensibile calo di lavoro;
- i raduni di auto d'epoca sono un richiamo per i turisti ed un'occasione per favorire l'incremento del turismo, attività su cui il Piemonte sta rivestendo un ruolo di primo piano;

#### **IL CONSIGLIO REGIONALE IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE**

a valutare la possibilità di deliberare in deroga alla normativa nazionale, prendendo come modelli le legislazioni lombarda e veneta vigenti in materia.